

Linee d'indirizzo tecnico-operative

NUOVO CODICE APPALTI (decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023): Qualificazione “di diritto”, con riserva, delle Unioni di Comuni

1. Le Unioni di Comuni e il nuovo Codice Appalti

Tra le novità più significative del nuovo Codice Appalti, decreto legislativo n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo u.s., vi è senz'altro la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali uniche di committenza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali uniche di committenza è richiesta per tutti gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 140mila euro e di lavori per un importo superiore a 500mila euro.

Nell'allegato II.4 del decreto in oggetto, vengono poi specificati i requisiti per la qualificazione che saranno oggetto di altre note di approfondimento a disposizione dei Piccoli Comuni interessati.

L'articolo 9 del surrichiamato allegato inserisce **le stazioni appaltanti delle Unioni di Comuni**, costituite nelle forme previste dall'ordinamento e i Comuni Capoluogo, unitamente a Città Metropolitane, Regioni e Province, tra i soggetti iscritti con riserva (e quindi qualificati) all'elenco ANAC delle stazioni appaltanti **fino al 30 giugno 2024**.

In questa nota di approfondimento ci si soffermerà in particolare sulle Unioni dei Comuni, per fornire un primo orientamento ai Comuni di minori dimensioni demografiche che fossero interessati al modello gestorio della funzione che la legge ora riserva “di diritto” anche alle Unioni dei Comuni, **almeno fino al 30 giugno 2024**.

In particolare, si segnala che le Unioni dei Comuni dovranno comunque presentare domanda di iscrizione con riserva entro il 1° luglio p.v. e che dovranno poi dal 1° gennaio 2024 presentare domanda per iscrizione a regime nel sopracitato elenco ANAC.

In tale nuovo contesto normativo, sinteticamente descritto, riveste dunque particolare rilevanza, per le Unioni già costituite, prevedere la funzione associata di stazione appaltante tra le funzioni che svolgono, ampliando, ove non già previsto dallo Statuto, il perimetro di intervento delle Unioni stesse.

Nello specifico, si ritiene fin d'ora esprimere l'indirizzo operativo che qualora nello Statuto, come si riscontra frequentemente, oltre un elenco di funzioni da gestire in forma associata fosse anche indicato che *i Comuni possono conferire all'Unione anche altra funzione/servizio/attività ovvero che può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione/servizio o attività ulteriore rispetto alle funzioni elencate*, non occorrerebbe alcuna modifica statutaria. Diversamente, quindi, se nello Statuto l'elenco riportato è "chiuso" e non c'è un comma che permetta un conferimento di altre funzioni/servizi/attività se quelle indicate, occorre modificare lo Statuto.

Tutti i Comuni appartenenti ad Unioni che prevedono (o prevederanno a seguito di integrazione delle attività) la funzione associata di Stazione appaltante, sarà possibile avvalersi dell'Unione per tutti gli appalti di forniture e servizi superiori a 140.000 euro e per i lavori superiori a 500.000 euro, senza ulteriori passaggi fino al 30 giugno 2024.

I Comuni che non fanno parte di Unioni potranno avvalersi dell'attività di Stazione appaltante in forma associata con una Convenzione con lo stesso Ente o entrando a far parte dell'Unione stessa.

Le Unioni che svolgeranno tale attività per i Comuni facenti parte della stessa e per i Comuni che vorranno convenzionarsi anche solo per la funzione di Stazione Appaltante, potranno chiedere la qualificazione dal 1° luglio 2023 per l'iscrizione con riserva e dal 1° gennaio 2024 per l'iscrizione a regime, potendo portare in valutazione ANAC, a rafforzare la richiesta di qualificazione, le esperienze di Stazione Appaltante svolte per tutto il 2023.



Seguirà la divulgazione, a supporto dei Comuni di minori dimensione interessati, di modelli e schemi operativi utili alla scelta del modello delle Unioni per lo svolgimento della funzione relativa agli acquisti, in forma aggregata, di lavori, servizi e forniture, per le soglie e con le procedure di cui agli artt. 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e del suo allegato II.4.

Roma, 3 aprile 2023